

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 2/2021

All'udienza del giorno 4 marzo 2021, la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 10 febbraio 2021 dalla Procura federale nell'ambito del procedimento n. 7/FIH/2020, con il quale è stata impugnata la decisione del Tribunale Federale n. 3 del 28 gennaio-4 febbraio 2021, che dichiarava irricevibile il provvedimento di deferimento a giudizio del 21 dicembre 2020, disposto dal Procuratore Federale nei confronti del Sig. William Grivel, per decadenza di avvio del procedimento disciplinare.

Il Procuratore federale Avv. Carlo D'Amelio si è riportato ai motivi esposti nel reclamo, insistendo nel ritenere che l'atto di deferimento è stato emesso nei termini, come previsti dal Regolamento di Giustizia FIH, comunque da ritenersi ordinatori. Nel merito ha reiterato la richiesta di condanna del Grivel e l'applicazione della pena per le violazioni contestate, già avanzata dinanzi al Tribunale, stante il contenuto offensivo delle espressioni utilizzate nel post pubblicato in data 11 agosto 2020 dal titolo *"LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE"* contenente il commento *"(...) ciò che maggiormente infastidisce il tesserato e gli affiliati sono le bugie (dare volutamente l'errata interpretazione della realtà equivale a mentire (...))"; " Il presidente Mignardi, colui che ha nominato la commissione convalida candidature, non mente quando dice che lo statuto è cambiato, ma furbescamente (o stupidamente) non specifica che l'art. 54 comma 3 NON è cambiato di una virgola (...); Ma Mignardi non si limita ad una bugia, fa addirittura il bis (...); " Gli hockeisti hanno bisogno di un Presidente con la P maiuscola da poter guardare in faccia e*

non di un affabulatore più propenso a promettere campi, spogliatoi ed impianti di illuminazione, capace di dare visioni distorte della realtà ai giornalisti” indirizzato al Dott. Sergio Mignardi, Presidente in carica della FIH.

L’Avv. Flavio La Gioia, difensore del Sig. Grivel, presente in videoconferenza, si è riportato ai propri scritti difensivi insistendo nella richiesta di dichiarazione di irricevibilità dell’atto di deferimento della Procura per i motivi ampiamente dedotti nel proprio intervento e pertanto ha chiesto la conferma della pronuncia del Tribunale Federale. In via subordinata, nel merito, ha chiesto dichiararsi l’infondatezza del deferimento e, in via gradata, ha chiesto l’applicazione del minimo della sanzione prevista dall’art. 57 R. di G. FIH.

MOTIVI

IN VIA PRELIMINARE

Questa Corte è chiamata ad esaminare la questione relativa alla ricevibilità/irricevibilità del deferimento a giudizio disposto dalla Procura federale.

L’art. 129 comma 4 del Regolamento di Giustizia FIH dispone che, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, alla Procura è concesso un termine di trenta giorni decorrente dal giorno in cui l’interessato deposita la propria memoria, o di quello fissato per la sua audizione. Pertanto, entro il suddetto termine, il procuratore comunica il proprio intendimento.

Dell’interpretazione della natura dei termini concessi alla Procura federale si è occupato il Collegio di Garanzia a Sezioni unite il quale, con la decisione n. 25/2017, nel richiamare le norme del processo civile e cioè l’art. 152 c.p.c., ha dato una lettura di ampia applicabilità, dalla quale consegue che il termine di 30 giorni concessi alla procura debba essere inteso come termine ordinatorio.

Alla luce di tali presupposti questa Corte ritiene che i due termini fissati dalla Procura federale FIH (il primo per la memoria e il secondo per l'audizione) ai sensi dell'art. 129 4° comma R.diG. debbano essere intesi come ordinatori e la loro previsione, non solo va a favorire la posizione dell'indagato che proprio nell'audizione potrebbe rafforzare la propria difesa, ma altresì garantisce alla Procura l'opportunità di espletare un'indagine più esaustiva possibile, a garanzia delle prerogative dell'incolpando ed in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva. Per questo non appare corretta l'interpretazione data dalla difesa del Grivel quando afferma che *“la norma citata, infatti, prevede un doppio termine: quello concesso per il deposito della memoria e quello concesso per la formulazione dell'istanza di audizione”*, perché comunque l'uno non esclude l'altro.

Come correttamente ha rilevato il Collegio di Garanzia nella citata decisione *‘la qualificazione perentoria dei termini (...) appare arbitraria’* ed in contrasto con i principi del Codice di giustizia sportiva del Coni. In effetti, non solo nel Codice di giustizia sportiva Coni non vi è alcuna norma che attribuisca il carattere di perentorietà al termine dell'azione disciplinare, ma vi è, invece, il richiamo alle norme del processo civile, segnatamente all'art. 152 c.p.c. comma 2, ai sensi del quale i termini si dividono in due categorie: ordinatori e perentori; la regola prevede l'ordinatorietà dei termini a meno che essa stessa non dichiari espressamente la perentorietà dalla quale, eventualmente, discende la decadenza, l'inammissibilità o l'improcedibilità.

Pertanto, è condivisibile quanto affermato dal Collegio di Garanzia che *‘sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali’*, e che inoltre *‘lo stesso codice di*

Giustizia Sportiva CONI, quando ha voluto individuare termini di valenza perentoria, lo ha fatto esplicitamente’.

A conferma di questo indirizzo sulla ordinatorietà dei termini in questione, è ulteriormente intervenuto lo stesso Collegio di Garanzia con un successivo e recente parere n.1 del 2 marzo 2020, del tutto ignorato dal Tribunale Federale, nel quale si afferma che *“Il termine richiamato dall’art. 44, C.G.S. CONI, di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare, la cui decorrenza muove dalla scadenza di un ulteriore termine non precisato per l’audizione o per la presentazione della memoria, non può in alcun modo definirsi perentorio”.*

Appare opportuna un’ulteriore considerazione, in relazione alla peculiarità dell’attività di indagine della Procura; questa, infatti, non solo svolge la sua attività inquirente finalizzata all’acquisizione di prove ‘a carico’, ma altresì di quelle ‘a discarico’, ciò a garanzia del principio del *favor rei* e del giusto processo e per consentire alla Procura medesima di procedere all’inculpazione quando è in possesso di prove inconfutabili che saranno valutate poi nel processo endofederale.

Orbene, la Procura federale ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti del Grivel in data 21 dicembre 2020 computando il *dies a quo* non dalla data del primo termine concesso all’inculpando per presentare la memoria difensiva, bensì dal secondo termine fissato al 23 novembre entro cui l’indagato avrebbe potuto comparire dinanzi al Procuratore per l’audizione. Quindi due termini (18 e 23 novembre 2020) inequivocabilmente ravvicinati, concessi al tesserato Grivel, in accordo con il principio del giusto processo e della celerità. Il fatto poi che questi non abbia voluto beneficiare dell’audizione rappresenta un’analisi *ex post*, posto che, nella memoria difensiva versata agli atti del procedimento di primo grado, non vi era alcuna rinuncia esplicita alla facoltà

concessa all'indagato di richiedere l'audizione, cosa che egli avrebbe potuto fare non solo sino al 23 novembre a prescindere dal deposito della memoria scritta, ma - come prassi riportata dalla Procura verbalmente durante l'udienza - egli avrebbe potuto essere ascoltato anche successivamente al 23 novembre, se solo lo avesse richiesto, ciò sempre in applicazione del principio del *favor rei*.

Altresì, l'estinzione del procedimento per decorrenza dei termini non può essere invocata, perché questa Corte ha verificato che, a prescindere dalla qualifica del termine, il tempo è stato "(...) amministrato dalla Procura cum grano salis, nel rispetto, cioè del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa". Di conseguenza, deve essere stigmatizzato e sanzionato con la caducazione dell'atto e quindi con l'estinzione del procedimento, soltanto un eventuale ritardo imputabile alla Procura per aver palesemente violato il principio di celerità dello stesso.

In conclusione, nel caso in esame, lo 'sforamento dei termini' imputato dalla parte resistente alla Procura Federale, così come ritenuto dal Tribunale, è stato di soli tre giorni. Pertanto, non si condivide la decisione del Tribunale che è pervenuto ad un sindacato così stringente e severo da sanzionare l'operato della Procura dichiarando la caducazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, in quanto non si rinviene nel 'ritardo di tre giorni' né una lesione dell'equilibrio tra le esigenze investigative e le garanzie di difesa, né di un'amministrazione del tempo non oculata da parte della Procura, posto che comunque anche dal punto di vista processual-civilistico trattasi di termine ordinario, come confermato dai richiamati pronunce e pareri del Collegio di Garanzia.

Pertanto, questa Corte ritiene che il Procuratore federale abbia correttamente e tempestivamente esercitato l'azione disciplinare.

NEL MERITO

L'impugnazione del Procuratore Federale è fondata, per cui deve essere accolta, anche nel merito.

La condotta posta alla base del procedimento disciplinare risale all'11 agosto 2020 quando il Grivel pubblicava un post su Facebook dal titolo "*LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE*" che riportava in calce le seguenti affermazioni: "*(...) ciò che maggiormente infastidisce il tesserato e gli affiliati sono le bugie (dare volutamente l'errata interpretazione della realtà equivale a mentire (...))*"; "*Il presidente Mignardi, colui che ha nominato la commissione convalida candidature, non mente quando dice che lo statuto è cambiato, ma furbescamente (o stupidamente) non specifica che l'art. 54 comma 3 NON è cambiato di una virgola (...)*"; "*Ma Mignardi non si limita ad una bugia, fa addirittura il bis (...)*"; "*Gli hockeisti hanno bisogno di un Presidente con la P maiuscola da poter guardare in faccia e non di un affabulatore più propenso a promettere campi, spogliatoi ed impianti di illuminazione, capace di dare visioni distorte della realtà ai giornalisti*".

Conseguentemente, la segreteria Federale FIH in data 28 agosto 2020 inviava alla procura federale la documentazione relativa al surrichiamato post, rendendo così noti i fatti riconducibili alla condotta del Grivel.

La Procura Federale, istruito il procedimento, con atto di deferimento del 21 dicembre 2020 deferiva a giudizio il Grivel per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3 e art. 57, commi 1 e 6, del Regolamento di giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38, lettera f) e l) del R.di G. FIH e della recidiva di cui all'art. 45, commi 1, 2 lett. a) e b), 3 e 4 del R.diG.

E' innanzitutto indubitabile che l'autore delle frasi si rivolga al Dott. Sergio Mignardi, sia per averne riportato il cognome, sia per il riferimento al Presidente, contestualizzato nell'ambito hockeistico.

E' altresì indubbia la portata offensiva delle frasi contenute nel post pubblicato dal Sig. William Grivel sul social network "Facebook".

Il Presidente Mignardi viene infatti definito un "bugiardo", correlando l'affermazione a fatti determinati, screditandone per ciò stesso la figura, sia dal punto di vista personale, sia per la carica ricoperta dal medesimo al momento, sia per essere lo stesso Mignardi candidato alla Presidenza della Federazione Italiana Hockey; il tutto all'interno di un contesto di campagna elettorale e quindi con un'elevata potenzialità lesiva in relazione ai fatti attribuiti al Mignardi stesso.

In particolare, è fuori di dubbio che siano frasi lesive dell'onore e della reputazione del soggetto a cui vengono rivolte, l'affermare di dire "bugie" sull'interpretazione dello Statuto, come pure e soprattutto il sostenere che il candidato abbia effettuato promesse di natura anche patrimoniale a fini elettorali.

Tali frasi non possono, infatti, in alcuna maniera essere inquadrare nel diritto di critica politica innestata nel contesto della campagna elettorale per le elezioni a Presidente della Federhockey, travalicando le stesse i limiti oggettivi del rispetto della dignità altrui, non potendo la stessa campagna elettorale costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale.

Né d'altra parte la difesa del Grivel si è preoccupata, trattandosi dell'attribuzione di fatti determinati, quantomeno di tentare dare prova della veridicità degli stessi, non avendo argomentato nulla sul punto, sia in ordine alle presunte bugie sull'interpretazione dello Statuto federale, sia sulle promesse di campi, spogliatoi ed impianti di illuminazione che,

se dimostrati, quantomeno avrebbero connotato le affermazioni come un dovere morale di informazione verso gli elettori della Federazione.

Ma nulla di tutto questo, come se attribuire ad un candidato alle elezioni la capacità di essere un affabulatore, corruttore e falso sia un diritto riconosciuto a tutti, anche a prescindere dalla veridicità dei fatti affermati o, come la stessa difesa del Grivel lo ha qualificato, un comportamento aderente ai principi del *“fair play”*.

La giurisprudenza penale ha affermato che le espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui reputazione devono essere valutate oggettivamente e relazionate al principio costituzionale (art. 21 Cost.) di libera manifestazione del pensiero, ma al fine di riconoscere l'esimente del diritto di critica è indispensabile verificare l'esistenza di una solida base di collegamento tra espressioni 'valutative' offensive e fatti veri (Cass. Pen. n. 54501/2016).

Ed ancora la medesima giurisprudenza ha ritenuto che con il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. si vada a ledere il senso della dignità personale nell'opinione degli altri (Cass. Pen. n. 3247/1995), la reputazione ed il decoro professionale. E quando ad integrare tale condotta criminosa siano dei commenti su facebook è prevista l'aggravante al terzo comma (internet e social-media) trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di soggetti (Cass. Pen. n. 50/2016, n. 8482/2017 e n. 37737/2019).

Il richiamo alla giurisprudenza ordinaria penale appare necessario al fine di rappresentare che la condotta posta in essere dal Grivel sia andata ben al di là dei confini del disciplinatamente sanzionabile nell'ambito sportivo, per cui appare meritevole di sanzione e quindi fondante il deferimento e l'incolpazione da parte della Procura.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- visti gli artt. 123 e ss. del Regolamento di Giustizia FIH;
- visto l'art. 1, commi 1 e 3 e l'art. 57 commi 1 e 6 del Regolamento di Giustizia FIH;
- visto l'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto FIH;
- visti gli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento sportivo CONI;
- visto l'art. 38, lettere f) e l) del Regolamento di Giustizia FIH;
- visto l'art. 45, commi 1, 2 lettera a) e b), commi 3 e 4 del Regolamento di Giustizia FIH;

accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma della decisione del Tribunale Federale n. 3/2021, dichiara procedibile l'atto di deferimento della Procura federale e condanna il Sig. William Grivel alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per complessivi sei mesi.

Si trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 4 - 23 marzo 2021

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti

F.to Avv. Roberto Catucci

F.to Avv. Fabio Ramacci

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio